



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Decreto n. 664/2015 - Prot. n. 15114 dell'8.7.2015

Anno 2002 tit. I cl. 3 fasc. 3.4 All. ✓

Oggetto: Modifiche al "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi" e abrogazione del "Regolamento per le attività autogestite dal Consiglio degli studenti"

IL RETTORE

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012 n. 261 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012;

Richiamato il "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi", emanato con decreto rettorale dell'8 ottobre 2012 n. 1100;

Richiamato il "Regolamento per le attività autogestite dal Consiglio degli Studenti", emanato con decreto rettorale del 29 maggio 2001 n. 275/AG e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015 odg (3-A-I), con cui era stato stabilito, per motivi di conformità al Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché per coerenza con i principi del sistema di contabilità economico-patrimoniale adottato dall'Ateneo, di non riassegnare al Consiglio degli Studenti per l'anno 2015 i residui inutilizzati dei fondi destinati alle liste, associazioni e gruppi studenteschi per l'anno 2014 e si era riservato di modificare, con successiva delibera, il Regolamento per le "attività autogestite dal Consiglio degli Studenti" nel senso sopra indicato e aveva invitato nuovamente il Consiglio degli Studenti (v. precedenti delibere del Consiglio di Amministrazione del 24.2.2014, punto 3-D) odg, e del 19.12.2014, punto 3-I) odg) a proporre la modifica del Regolamento per le "attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi", in modo da ridurre quanto più possibile l'eventualità dei residui inutilizzati;

Acquisite le deliberazioni del Consiglio degli studenti relative alle proposte di revisione del "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi" del 23 settembre 2014 e del 23 marzo 2015;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2015 che ha approvato le modifiche al "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi" e l'abrogazione del "Regolamento per le attività autogestite dal Consiglio degli studenti".

DECRETA

- art. 1 – di emanare le modifiche al "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi", che viene riformulato come nell'allegato al presente provvedimento.
- art. 2 - di stabilire che le modifiche al "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi" entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.
- art. 3 – di abrogare il "Regolamento per le attività autogestite dal Consiglio degli Studenti" con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento .
- art. 4 – di incaricare l'Ufficio di staff Organi accademici collegiali, la Sezione complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio e l'Ufficio di staff Affari generali , per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, **7 LUG. 2015**

Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI STUDENTESCHI

TITOLO I - FINALITA' E DESTINATARI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto e utilizzo del contributo finanziario annuale, che l'Università degli Studi di Trieste destina alle attività culturali e sociali organizzate di studenti e dottorandi, con particolare riguardo ad iniziative che, improntate ad una corretta e trasparente gestione finanziaria, rivestano valori e significati costruttivi per l'Ateneo e per la vita universitaria studentesca. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di assegnazione della quota di finanziamento destinata al Consiglio degli Studenti e le modalità di assegnazione annuale degli spazi destinati dall'Ateneo, quale sede per le associazioni.

2. Previa delibera del Consiglio degli Studenti, i fondi annualmente disponibili a bilancio sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione in base al piano proposto da una commissione di ripartizione.

3. Annualmente vengono emanati dal Magnifico Rettore due bandi di assegnazione fondi, il primo ordinario con scadenza 31 ottobre e il secondo straordinario con scadenza 31 marzo.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al finanziamento disciplinato dal presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) il Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Trieste;
- b) associazioni di studenti e dottorandi che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4;
- c) gruppi di almeno 80 studenti e dottorandi che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5;
- d) liste universitarie che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 3 - Referenti di gruppi e associazioni

1. Le associazioni e i gruppi designano tra i propri componenti un delegato, studente o dottorando regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Trieste, quale responsabile nei confronti dell'Università per quanto attiene la richiesta di finanziamento, la regolare esecuzione delle attività, le richieste di erogazione e l'uso dei fondi, nonché un supplente che lo sostituisca in caso d'impedimento.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Art. 4 - Requisiti delle associazioni

1. Le associazioni, che facciano richiesta di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) costituzione a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata secondo la relativa normativa nazionale;
- b) statuto ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l'elezione degli organi direttivi da parte degli associati;
- c) finalità rivolte, in via esclusiva o di assoluta prevalenza, alla promozione di attività sociali e culturali, destinate senza fini di lucro all'utenza universitaria;
- d) base associativa, nella sede locale, non inferiore alle 10 unità, composta per almeno il 90% da studenti o dottorandi dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 5 – Requisiti dei gruppi

1. I gruppi che facciano richiesta di contributi devono essere composti da almeno 80 studenti e/o dottorandi regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Trieste, che sottoscrivano l'adesione al gruppo tramite il modulo allegato B (Richiesta di finanziamento per gruppi studenteschi e liste parificate).

2. Non saranno conteggiati gli studenti e i dottorandi che sottoscrivano la richiesta di finanziamento anche per altri gruppi.

Art. 6 - Requisiti delle liste universitarie

1. Le liste universitarie sono da considerarsi, nelle previsioni regolamentari, parificate a:

- a) associazioni studentesche nel caso la lista abbia già ottenuto assegnazione dei fondi in almeno uno dei 3 anni accademici precedenti;
- b) gruppi studenteschi nel caso non presentino i requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a).

2. Per le modalità di finanziamento, si fa rinvio all'apposito Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie.

Art. 7 – Incompatibilità per gruppi e associazioni

1. Saranno in ogni caso esclusi dal finanziamento le associazioni e i gruppi che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) qualora il delegato o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, svolgano una di queste funzioni anche in altre associazioni o altri gruppi che aderiscono al bando;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

b) qualora il delegato, il supplente o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, siano membri della commissione riparto fondi.

Art. 8 - Attività delle associazioni studentesche ammesse al finanziamento

1. Possono essere ammesse al finanziamento, senza distinzioni di ordine politico, culturale o confessionale, attività che si configurino nelle seguenti tipologie:

- a) Editoriali;
- b) Radiofoniche;
- c) Audiovisive e telematiche;
- d. Conferenze e seminari;
- e) Mostre;
- f) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali;
- g) Attività di scambio culturale;
- h) Attività formative ed integrative della didattica;
- i) Attività sportive;
- j) Attività aggregative;
- k) Feste universitarie;

2. Le attività devono essere aperte a tutti gli studenti e dottorandi dell'Università degli Studi di Trieste, a qualsiasi dipartimento essi afferiscano, pena l'esclusione delle stesse.

Art. 9 - Attività dei gruppi studenteschi ammesse ai contributi

1. Possono essere ammesse al finanziamento, senza distinzioni di ordine politico, culturale o confessionale, attività che si configurino nelle seguenti tipologie:

- a) Audiovisive e telematiche;
- b) Conferenze e seminari;
- c) Mostre;
- d) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali;
- e) Attività sportive;
- f) Attività aggregative.

2. Le attività devono essere aperte a tutti gli studenti e dottorandi dell'Università degli Studi di Trieste, qualsiasi dipartimento essi afferiscano, pena l'esclusione delle stesse.

TITOLO II - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Art. 10 - Richiesta di finanziamento e di concessione di spazi ad associazioni e gruppi

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Maltaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

1. Le richieste di finanziamento delle associazioni e dei gruppi devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno per il primo bando ordinario ed entro il 31 marzo per l'eventuale secondo bando straordinario. Il secondo bando è emanato qualora si accerti la disponibilità di fondi sull'apposita voce del budget unico d'Ateneo rimasti inutilizzati oppure non assegnati per le finalità di cui al presente articolo. Il secondo bando è finalizzato al finanziamento di attività da svolgersi nel secondo semestre dell'anno di riferimento ed entro il 31 dicembre.
2. Le richieste di concessione degli spazi adibiti a sede delle associazioni devono essere presentate contestualmente alla richiesta di finanziamento per attività culturali e sociali.
3. Ogni soggetto che faccia richiesta di contributo finanziario per le finalità del presente Regolamento deve comunicare allo stesso se ha già fatto richiesta o ha intenzione di richiedere fondi a enti e agenzie pubbliche o private per le attività di cui fa domanda e l'ammontare degli stessi. Deve altresì comunicare tempestivamente gli esiti delle altre richieste di fondi, pena l'esclusione da ogni contributo per i successivi due bandi.
4. Ogni soggetto può presentare un'unica domanda di finanziamento per ciascun bando.
5. L'Amministrazione provvede a dare pubblicità di tale opportunità per via informatica, in speciale modo tramite il sito web istituzionale dell'Ateneo.
6. Le richieste devono essere presentate mediante gli appositi moduli, di seguito elencati, disponibili sul sito web di Ateneo:
 - a) Modulo A: Richiesta di finanziamento per associazioni e liste parificate
 - b) Modulo B: Richiesta di finanziamento per gruppi studenteschi e liste parificate
 - c) Modulo C: Richiesta erogazione fondi
 - d) Modulo D: Richiesta di concessione spazi come sede associativa presso l'edificio L
 - e) Modulo E: Presentazione del rendiconto attività culturali e sociali.
 - f) Modulo F: Costi massimali per beni e servizi nell'ambito del finanziamento delle attività sociali e culturali degli studenti.I Moduli C ed E sono corredati da linee guida che recano le disposizioni amministrativo-contabili da seguire.
7. Le richieste, indirizzate al Magnifico Rettore, devono pervenire all'Ufficio di Staff Organi accademici collegiali, unitamente ai documenti previsti nei moduli, entro i termini previsti dal bando.
8. Le richieste possono essere validamente integrate dopo la scadenza del bando, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal momento in cui la commissione di ripartizione ne fa richiesta al delegato, o suo vice, unicamente per fornire la documentazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
9. Il materiale depositato presso l'Ufficio di Staff Organi accademici collegiali è a disposizione per la consultazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Art. 11 – Condizioni di ammissibilità della richiesta di integrazione

1. Le richieste eventualmente incomplete per cui è possibile accettare l'integrazione riguardano i seguenti documenti:

- a) Rendiconti e relazioni concernenti attività svolte dopo il 18 ottobre antecedente alla scadenza per il primo bando o dopo il 18 marzo per il secondo bando;
- b) Indicazione del delegato supplente;
- c) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo delle associazioni;
- d) Preventivi per un massimo di importi del 30% del totale richiesto;
- e) Facsimile di un numero del giornale per le associazioni esercitino attività editoriali;
- f) Altri eventuali documenti a discrezione della commissione riparto.

Art. 12 – Cause di esclusione

1. Fatte salve le integrazioni di cui all'articolo precedente, le richieste sono escluse dal finanziamento nei seguenti casi:

- a) Richieste di contributo pervenute oltre i termini;
- b) Richieste di contributo presentate da soggetti non previsti dall'articolo 2 o privi dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
- c) Richieste di contributo per attività, che esulino dalle tipologie di cui agli articoli 8 e 9;
- d) Richieste di contributo non corredate dai documenti indicati nei moduli o non debitamente compilate, fatte salve le integrazioni di cui all'articolo 11;
- e) Violazione dell'articolo 7;
- f) Mancata presentazione del preventivo fatte salve le integrazioni di cui all'articolo 11;
- g) Mancata presentazione del bilancio dell'esercizio precedente dell'associazione che voglia esercitare un'attività editoriale o radiofonica già esercitata nell'anno precedente con i fondi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III - RIPARTO DEI FONDI

Art. 13 - Commissione di ripartizione

1. Il piano di riparto è redatto da una commissione costituita da un rappresentante per ogni gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, dal Presidente del Consiglio degli Studenti o, in caso d'impossibilità, da un Vicepresidente, e da uno dei rappresentanti nel Comitato degli Studenti dell'A.R.Di.S.S. nominato dal Consiglio degli Studenti.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

2. Presiede la commissione il Presidente del Consiglio degli Studenti o un Vicepresidente, ai sensi del comma 5 del presente articolo.
3. Funge da segretario verbalizzante un Consigliere designato dal Consiglio degli Studenti. Egli non ha diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, e redige il verbale dei lavori che riporti:
 - a) le valutazioni attribuite a ogni attività proposta che comprendano i singoli voti espressi in forma numerica da 1 a 10 per ciascun criterio di valutazione previsto dall'art. 16 comma 4 del presente regolamento e la media aritmetica dei voti espressi per ciascun criterio di cui all'art. 16 comma 4;
 - b) le motivazioni delle proposte di finanziamento, dell'eventuale esclusione del richiedente e dell'eventuale mancato finanziamento di singole attività o di singole voci di spesa di singole attività.
4. Ciascun gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti nomina un rappresentante in seno alla commissione di riparto entro il 20 ottobre. In mancanza di nomina, sarà rappresentante in seno alla commissione il capogruppo. Ciascun rappresentante di ciascun gruppo consiliare ha diritto di parola e di voto durante i lavori, nonché di fare inserire proprie note scritte nel verbale.
5. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, qualora si trovi nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1 lettera b), è sostituito nella commissione da un Vicepresidente. Se ambedue i Vicepresidenti incorrono in analoga incompatibilità, il Presidente è sostituito nella commissione da un Consigliere scelto dal Consiglio degli Studenti, non facente già parte della commissione di riparto.
6. La commissione tiene la prima riunione nella settimana seguente la scadenza dei bandi e provvede a redigere il piano di riparto entro un mese e, comunque, in tempo utile affinché esso sia sottoposto entro la seduta del mese successivo al Consiglio degli Studenti.
7. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
8. In caso di parità di voti in prima deliberazione, si procede a una seconda votazione in cui vota anche il Segretario della Commissione. È valida la deliberazione che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.

Art. 14 - Procedura di assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle Liste Studentesche

1. La commissione di ripartizione propone in primo luogo l'assegnazione dei fondi per il Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili.
2. La commissione assegna, quindi, alle liste rappresentate nel Consiglio degli studenti, i finanziamenti per le spese di informazione politica, spettanti secondo i criteri stabiliti nell'apposito regolamento.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Art. 15 – Valutazione di ammissibilità di gruppi e associazioni

1. La commissione di ripartizione valuta poi l'ammissibilità alla ripartizione delle associazioni e dei gruppi che hanno presentato domanda, verificando i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La commissione provvede altresì a chiedere ai delegati l'eventuale integrazione della documentazione, di cui all'articolo 10, comma 8 e all'articolo 11.

Articolo 16 - Criteri di valutazione delle attività e graduatoria degli assegnatari di fondi

1. Le attività finanziabili con i fondi di cui al presente regolamento sono valutate e poste in una graduatoria al fine di stabilire la priorità del finanziamento delle stesse. Le domande relative ad attività editoriali sono poste in una graduatoria separata in base ai criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
2. La graduatoria è stilata e pubblicata dalla commissione riparto fondi con le tempistiche di cui all'articolo 13, comma 6 del presente regolamento.
3. La graduatoria è redatta in base ai seguenti criteri numerici per un massimo di 1000 punti:
 - a) Storico-Formale: sono assegnati
 - i. Fino a 200 punti in base alla valutazione della correttezza e completezza formale della domanda nonché della presentazione della stessa nei tempi e modi previsti dal presente regolamento;
 - ii. Fino a 200 punti in base allo storico dell'associazione o lista. Nel caso di presentazione di domanda da parte di gruppi questi punti rientreranno nella valutazione della forma e presentazione della domanda.
 - b) Valutazione dell'attività in esame: sono assegnati
 - i. Fino a 600 punti in base alla media dei voti attribuiti da 1 a 10 dai componenti della commissione riparto fondi in base ai criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
4. I criteri a cui la commissione riparto fondi si attiene nella valutazione delle singole attività sono:
 - a) Storico della partecipazione della popolazione studentesca all'evento, solo in caso di evento riproposto;
 - b) Numero degli studenti potenzialmente coinvolti in considerazione del luogo di svolgimento dell'attività e dell'obbligatorietà di tesseramento presso l'associazione organizzatrice;
 - c) In caso di riproposizione, valutazione delle edizioni precedenti o iniziative simili;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

- d) Eventuale previsione di introiti del soggetto organizzatore a seguito dell'iniziativa.
 - e) Qualità dell'iniziativa anche in relazione alle spese preventivate.
 - f) Per le sole domande relative ad attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera g) "Attività di scambio culturale", dovranno essere allegati i criteri di selezione dei candidati uscenti. Tali criteri rientreranno nei parametri di valutazione della domanda.
5. Le domande relative ad attività editoriali, devono essere redatte in modo che siano rispettati i seguenti standard minimi che saranno valutati a cura della commissione di riparto:
- a) Frequenza mensile dei numeri per un minimo di 6 numeri per ogni anno;
 - b) Numero minimo di 12 facciate (copertina inclusa) per numero, in formato A4 a colori;
 - c) Numero minimo di 400 copie per ogni numero;
 - d) Le tematiche trattate devono ricoprire tutte le sedi dell'Università degli Studi di Trieste;
 - e) Ogni numero deve essere condiviso anche in formato pdf, almeno tramite il Consiglio degli Studenti che provvederà a pubblicarlo nel sito dell'Università;
 - f) La pubblicità è ammessa previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti, limitatamente al 30% della sola prima pagina;
 - g) L'attività può essere svolta da studenti dell'Università degli Studi di Trieste e l'eventuale collaborazione di soggetti terzi è ammessa solo nel limite di una pagina;
 - h) Presenza di uno spazio per l'informazione riguardo alle attività del Consiglio degli Studenti nella misura del 40%;
 - i) Distribuzione del giornalino in ogni sede didattica dell'Università degli Studi di Trieste, anche con la collaborazione del Consiglio degli Studenti.
6. Per le attività editoriali, la commissione di ripartizione valuta:
- a) Correttezza e completezza formale della domanda nonché della presentazione della stessa nei tempi e modi previsti dal presente regolamento;
 - b) Struttura generale del giornalino, tramite la presentazione di un un facsimile di un numero;
 - c) Varietà degli argomenti trattati ed eventuali rubriche.
7. Il Consiglio degli Studenti si riserva di deliberare, anche in corso di svolgimento dell'attività editoriale, previa mozione motivata presentata da un Consigliere del Consiglio degli Studenti, la proposta di revoca dei fondi in caso di gravi mancanze e violazioni di legge o di disposizioni del presente regolamento da parte del soggetto beneficiario dei fondi.

Art. 17 – Determinazione del finanziamento delle attività e massimali

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

1. La cifra massima assegnata ad ogni associazione o a ogni gruppo ad ogni bando è pari al 10% dei fondi assegnati alla commissione di ripartizione dei fondi.
2. La commissione esamina i preventivi presentati in allegato alle domande di finanziamento delle attività e qualora rinvenivano preventivi con richieste fondi per l'acquisto di beni, spazi o servizi superiori all'allegato F (Costi massimali per beni e servizi) o ad altri preventivi analoghi, la commissione provvede a ridurre di conseguenza la cifra richiesta.
3. La commissione valuta, poi, l'ammissibilità al finanziamento di ogni attività proposta e delle singole voci di spesa. L'ammontare per ogni attività può essere uguale o minore a quanto richiesto. Nello stabilire l'ammontare spettante ad ogni iniziativa, la commissione si attiene ai criteri di cui al comma 4 del presente articolo, ed è tenuta a finanziare interamente l'importo del preventivo approvato in commissione.
4. La commissione di ripartizione nel valutare l'ammontare dei finanziamenti per le singole attività si attiene ai seguenti massimali, rivalutabili, se necessario, ogni due anni:
 - a) Associazioni
 - 1) Attività editoriali 3500€
 - 2) Attività radiofoniche 2000€
 - 3) Attività audiovisive e telematiche 600€
 - 4) Conferenze e seminari 750€
 - 5) Mostre 2000€
 - 6) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali 2500€
 - 7) Attività di scambio culturale 2000€
 - 8) Attività formative ed integrative della didattica 1500€
 - 9) Attività sportive: 1000€ in caso di attività su singola giornata; 2000€ nel caso in cui l'attività sia organizzata su più giornate
 - 10) Attività aggregative 1000€
 - 11) Feste universitarie 1500€
 - b) Gruppi
 - 1) Attività audiovisive e telematiche 600€
 - 2) Conferenze e seminari 600€
 - 3) Mostre 1000€
 - 4) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali 1000€
 - 5) Attività sportive 500€
 - 6) Attività aggregative 500€.
5. Qualora più associazioni o liste organizzino un'attività su più giornate, che comprenda almeno 3 delle categorie di cui al comma precedente, differenti tra loro, il totale dei fondi assegnati all'iniziativa viene diviso per il numero dei soggetti richiedenti e grava sui loro massimali in maniera uniforme.
6. Sono considerate attività editoriali ammesse al finanziamento, le attività che rispettino gli standard minimi previsti dall'art. 16, comma 5 del presente regolamento e

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

che conseguano sulla base dei criteri fissati dall'art. 16 del presente regolamento una valutazione complessiva pari a 7/10.

Art. 18 – Precisazioni in merito alla ripartizione

1. La commissione di riparto propone di finanziare l'affitto e l'acquisto di beni e servizi esterni, nonché l'affitto occasionale di spazi esterni, solo se l'Ateneo non può assicurarli gratuitamente o ad un prezzo inferiore in forme e tempi rispondenti alle necessità dell'iniziativa.
2. I beni inventariabili sono acquistati, in nome e per conto dell'Ateneo, dalle associazioni, le quali si impegnano a farli inventariare da quest'ultimo, che li concede in comodato d'uso gratuito.

Art. 19 – Assemblea consultiva delle associazioni

1. Terminata la compilazione del piano di riparto, entro cinque giorni lavorativi, il presidente della commissione convoca i delegati delle liste, associazioni e gruppi partecipanti al bando, nonché i membri della commissione stessa, riunendoli in assemblea.
2. Funge da segretario verbalizzante dei lavori dell'assemblea lo stesso segretario nominato per la commissione di ripartizione.
3. In caso di impedimento i delegati delle associazioni e dei gruppi possono farsi sostituire dai rispettivi vice delegati.
4. Il Presidente della commissione presiede l'assemblea ed espone il piano di riparto elaborato dalla commissione, esplicandolo.
5. I delegati delle liste, associazioni e gruppi partecipanti al bando, sentita l'esposizione del presidente, possono richiedere chiarimenti in merito alle modalità con cui è stato realizzato il piano di riparto. I delegati possono altresì avanzare, motivandole, richieste o rilievi riguardo il piano di riparto.
6. Il segretario verbalizzante, nel redigere il verbale dei lavori, registra le eventuali richieste o rimozioni di ogni gruppo o associazione.
7. Entro cinque giorni lavorativi giorni dall'assemblea, il presidente riconvoca la commissione di riparto per decidere se confermare il piano di riparto oppure se, visti i rilievi mossi dall'assemblea, apportare ad esso modifiche. È fatto comunque salvo il rispetto delle regole del presente regolamento.

Art. 20 - Delibera del Consiglio degli Studenti sul piano di riparto

1. Il Presidente della commissione provvede a inviare il piano di riparto, i verbali delle singole riunioni e quello conclusivo della commissione di ripartizione e il verbale dell'assemblea di cui all'art. 19 a tutti i membri del Consiglio degli Studenti entro

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

quattro giorni lavorativi dalla conclusione dei suoi lavori e comunque entro la convocazione del Consiglio degli Studenti del mese successivo.

2. Il Consiglio degli Studenti adotta la delibera sul piano di riparto e sulle attività da finanziare non prima di cinque giorni lavorativi dall'invio ai consiglieri della proposta della commissione di ripartizione.

3. Il Consiglio degli Studenti può emendare con delibera motivata il piano di riparto solamente nei seguenti casi:

- a) Errore materiale presente nel piano di riparto;
- b) Indebita ammissione o esclusione di un partecipante al bando;
- c) Violazione di norme di legge o di disposizioni del presente regolamento.

4. Qualora vi sia stata un'erronea applicazione dei criteri di riparto che emerga anche dalle valutazioni riportate sui criteri fissati dall'art. 16, comma 4 del presente regolamento, il Consiglio degli Studenti, su proposta motivata di almeno un consigliere, può emendare con delibera motivata il piano di riparto modificando le valutazioni di una o più attività palesemente divergenti con le valutazioni riportate in attività simili.

Art. 21 - Approvazione del riparto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti, delibera in via definitiva sul piano di riparto e sulle attività da finanziare.

2. L'Ufficio di Staff Organi accademici collegiali provvede a darne notizia ai richiedenti, anche se esclusi dal finanziamento.

3. Successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, le associazioni, liste e gruppi possono variare il piano delle spese interno relativo a ciascuna assegnazione fino al 20% per ogni singola spesa, senza dover passare dall'approvazione del Consiglio degli Studenti, purché non sia modificato il totale dell'assegnazione. Variazioni di spesa maggiori del 20% per ogni singola spesa richiedono l'approvazione del Consiglio degli Studenti.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Art. 22 - Erogazione contributi

1. I contributi sono erogati, nei limiti del finanziamento approvato, su richiesta inoltrata all'ufficio competente dal delegato, o dal suo vice, tramite l'apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi), e della documentazione delle spese già sostenute.

2. Le spese dovranno essere conformi al piano approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in originale, nel rispetto delle norme che regolano le spese dell'Università, per quanto applicabili.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

3. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente 15,00 euro, e nel limite massimo di 150,00 euro, per l'attuazione di ciascun piano il delegato sarà esentato sotto sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione, fermo restando l'obbligo di presentare una dichiarazione con il dettaglio di ogni singola spesa sostenuta.
4. Possono essere concessi anticipi utilizzando l'apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi), in base a specifica e dettagliata richiesta del delegato, o del suo vice, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di svolgimento delle attività. Gli anticipi non possono superare l'importo di Euro 1600,00.
5. Gli anticipi comportano l'obbligo di rendicontazione delle spese con l'apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi) e la restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività.
6. Qualora entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività non venga prodotta la documentazione di spesa, è interdetta ogni altra erogazione all'associazione e al gruppo fino alla consegna dei documenti.

Art. 23 - Svolgimento e variazioni delle attività

1. Le iniziative e le attività finanziate si svolgono sotto la responsabilità del delegato.
2. Le associazioni, le liste e i gruppi universitari provvedono obbligatoriamente a pubblicizzare adeguatamente le iniziative presso gli studenti dell'Ateneo tramite il sito web dell'Ateneo, a darne notizia al Consiglio degli Studenti tramite l'indirizzo e-mail cds@units.it, a darne comunicazione con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di svolgimento delle attività alle associazioni che si occupano di attività editoriali disciplinate dall'articolo 17, comma 6, del presente regolamento e, facoltativamente, con ogni altro mezzo idoneo.
3. Il Consiglio degli Studenti si riserva di accertare l'effettivo svolgimento delle singole attività e provvede, tramite la propria commissione II "Regolamenti, Statuto, trasparenza e affari generali", a operare semestralmente una verifica generale delle attività svolte e delle erogazioni effettuate.
4. Gli assegnatari possono fare richiesta scritta di rinuncia al finanziamento delle attività, in misura totale o parziale, oppure comunicare al Magnifico Rettore e al Consiglio degli Studenti il rinvio di ciascuna attività e del relativo finanziamento, entro 60 giorni dalla data di svolgimento precedentemente indicata e, comunque, non oltre il 1° novembre. Qualora l'assegnatario faccia rinuncia al finanziamento entro il 31 marzo non si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del presente articolo. La rinuncia scritta è depositata presso l'Ufficio di Staff Organi accademici collegiali, il quale provvede a verificare il rispetto dei termini.
5. Tutte le iniziative e le attività finanziate devono essere completate entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.
6. Il finanziamento è revocato per le voci di spesa, indicate nel preventivo approvato, per le quali non è stato utilizzato.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

7. Nel caso di mancato svolgimento dell'attività finanziata con i fondi di cui al presente regolamento, senza una motivazione approvata da una votazione del Consiglio degli Studenti, il soggetto richiedente subisce la seguente penalità:

- a. per le associazioni, sarà dimezzato il massimale dei fondi stanziabili per le attività di cui al presente regolamento all'articolo 17, comma 1 per l'anno successivo.
- b. per i gruppi, sono esclusi dalla domanda di fondi per le attività di cui al presente regolamento per l'anno successivo. I delegati di tali gruppi sono, inoltre, interdetti dal ricoprire cariche di rilievo in gruppi, associazioni o liste per l'anno successivo.

Art. 24 - Relazione annuale sulle attività

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di svolgimento delle attività, i beneficiari delle assegnazioni devono presentare al Consiglio degli Studenti il rendiconto delle spese effettuate sull'apposito modulo E (Presentazione del rendiconto attività culturali e sociali) e una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate.
2. La relazione illustrativa e il rendiconto sono sottoposti all'approvazione del Consiglio degli Studenti e, successivamente, del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Le associazioni o le liste che non dovessero presentare il rendiconto delle spese effettuate e la relazione illustrativa entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono escluse dalla richiesta di fondi per l'anno successivo.
4. I delegati dei gruppi studenteschi che non dovessero presentare il rendiconto delle spese effettuate e la relazione illustrativa entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo non potranno ricoprire cariche di rilievo in associazioni, liste e gruppi studenteschi per l'anno successivo.

Art. 25 – Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti

1. I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti, entro il limite di cui all'art. 14, comma 1, sono destinati per proprie iniziative, approvate con delibera del Consiglio stesso. Tali iniziative sono:
 - a) integrative e non sostitutive, eventualmente coordinate, alle attività culturali e sociali autogestite già svolte da liste, gruppi ed associazioni;
 - b) rivolte alla generalità degli studenti;
 - c) svolte con l'intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
 - d) indirizzate dal Magnifico Rettore e rivolte all'interesse generale degli studenti.
2. I fondi vengono gestiti in analogia alle modalità previste per le associazioni studentesche e secondo la norme amministrativo-contabili del presente regolamento.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Delegato e delegato supplente sono rispettivamente il Presidente e un Vicepresidente del Consiglio degli Studenti.

TITOLO V - USO DEGLI SPAZI

Art. 26 - Utilizzo degli spazi da parte di associazioni

1. Gli spazi destinati dall'Ateneo ad associazioni sono assegnati annualmente dalla commissione di ripartizione esclusivamente alle associazioni che abbiano ricevuto un contributo ai sensi del presente regolamento e che abbiano fatto richiesta di concessione d'uso degli spazi medesimi.
2. L'uso degli spazi è concesso alle associazioni assegnatarie dopo la sottoscrizione dell'assunzione di responsabilità e della Convenzione per utilizzo spazi da parte del delegato, fatto salvo il caso di cui al comma 3. Gli spazi assegnati sono destinati alla ordinaria attività aggregativa e associativa, secondo il principio dell'autogestione paritaria tra gli assegnatari.
3. In caso di accertamento di utilizzo improprio degli spazi assegnati, l'accesso agli spazi stessi è interdetto all'associazione responsabile da parte dell'Amministrazione dell'Ateneo per un massimo di dodici mesi, anche a seguito di accertamento e richiesta del Consiglio degli Studenti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alla Convenzione per utilizzo spazi, relativa alla concessione degli spazi destinati alle associazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Norme finali e transitorie

1. I Moduli A, B, C, D, E, F non sono parte integrante del presente regolamento e sono pubblicati nel sito web d'Ateneo assieme al presente regolamento, unitamente alle linee guida che recano le disposizioni amministrativo-contabili da seguire, in riferimento ai Moduli C (Richiesta erogazione fondi) ed E (Presentazione del rendiconto attività culturali e sociali). Per quanto concerne l'allegato F "Costi massimali per beni e servizi", il Consiglio degli Studenti è tenuto a verificarlo all'atto dell'emanazione del bando e a rivederlo, se necessario, ogni due anni.
2. Ai fini della penalizzazione sul finanziamento, di cui al presente regolamento, non sono considerate le attività finanziate prima dell'entrata in vigore dello stesso.
3. Per la regolamentazione dei fondi per il finanziamento delle attività delle liste universitarie si rimanda all'apposito regolamento.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott. Stefano Mattaraggia